

## **Statuto Associazione Keccevò**

### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituita ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della Costituzione Italiana, del Codice Civile una associazione non avente scopo di lucro denominata "Associazione Keccevò". Di seguito solo "associazione".

### **Art. 2 - Sede legale e durata**

L'associazione ha sede legale a Roma in via del Grano n. 5, 00172.

A mezzo di delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale con conseguente modifica dello statuto. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 3 - Finalità**

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire finalità di solidarietà sociale per i soci e per i terzi. L'Associazione ha per scopo la promozione del benessere sociale ponendo in essere attività di natura preventiva del disagio e di intervento in situazioni di disagio. L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, svolgerà attività nei seguenti campi: sociosanitario; promozione sociale e territoriale; educazione. Nel perseguire le sue finalità, non pone nessuna discriminazione di carattere Politico, Religioso, Sociale, di Razza, di Sesso, di Nazionalità di origine o di età ed opera costantemente per il perseguimento delle pari opportunità. La sua attività è ispirata a principi democratici. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge vigente. I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono: a) il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili; b) l'inclusione sociale di ogni persona e il

rifiuto di ogni discriminazione; c) il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale; d) la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza e la pace; e) la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

#### **Art. 4 - Attività**

Per il conseguimento delle sue finalità l'associazione si propone di:

- creare uno sportello sociale che abbia le seguenti funzioni:
  - fornire aiuto qualificato per l'accesso ai servizi online del pubblico e del privato; identificare il disagio sociale e elaborare percorsi individuali di uscita; promuovere attività sociali di integrazioni come aperitivi formativi su tematiche diffuse quali bullismo, dipendenze, depressione, violenza di genere, affettività, sostegno alla genitorialità, etc; facilitazione dei rapporti con i servizi sociali e, in generale con la pubblica amministrazione; offrire consulenza in ambito psicologico e sociale anche a favore di persone con disagio sociale, lavorativo, psicologico e culturale; creazione scuola genitori e punto famiglia; costituzione e gestione di realtà di assistenza residenziale (case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento etc) a favore di soggetti con problematiche sociali e/o sanitarie; assistenza socio - sanitaria in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare; individuazione di attività sociali utili da inserire in progetti inerenti percorsi di uscita dal penale (misura alternative, messa alla prova, etc) sia in ambito minorile che adulti, previo accreditamento con il Ministero della Giustizia e/o in convenzione con enti già accreditati.
- offrire sostegno all'infanzia, all'adolescenza;
- promozione della scolarizzazione e programmi contro l'evasione scolastica;

programmi e attività di sostegno scolastico: laboratori formativi, ricreativi, artistici, culturali; educazione civica, sportiva, ambientale dei diritti civili; dopo scuola, aiuto compiti, etc. Attività a scopo aggregativo: ludico ricreative, formative, etc. Collaborazione con gli istituti scolastici per favorire l'emersione del disagio

- sostegno alla formazione e all'inserimento lavorativo:
  - formazione a favore di soggetti con difficoltà di integrazione socio-culturale; laboratori di informatica a sostegno della economia del territorio e per il superamento del digital divide; elaborazione di progetti di avvio lavorativo (garanzia Giovani, Tirocini Italia Lavoro, Tirocini universitari etc etc) promuovendo l'incontro tra tirocinanti e realtà economiche disponibili. Luogo di elaborazione di progetti a sostegno del tessuto economico locale (laboratori locali di sviluppo attività economiche a favore di soggetto svantaggiati). Laboratori a sostegno della formazione, crescita personale e professionale. Spazio multifunzionale a favore del tessuto produttivo, culturale ed artistico locale (ufficio a ore, luogo per riunione, stanza per conferenze, laboratori, etc )
- attività di promozione e integrazione del e per il territorio: pulizia del quartiere; organizzazione di eventi e attività culturali, ludici, sportivi, ricreativi; favorire l'integrazione e creare sinergie territoriali; trasformare il bisogno in risorsa, etc
- convenzione con professionisti di varia natura (avvocati, architetti, commercialisti, agronomi, psicologi psicoterapeuti, fisioterapisti, dentisti, medici, omeopati, pediatri, neuropsichiatri infantili etc etc ) per offrire consulenza qualificata a tariffe accessibili
- creazione di facilities: trasporto anziani o disabili per terapie , visite, udienze in

Tribunale, “pedibus” per l’accompagno a scuola dei bimbi del quartiere, etc

- la promozione e la realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani e minori.
- creare un centro diurno per il penale minorile e per il penale adulti

Tutte le attività di cui sopra verranno poste in essere coinvolgendo, ove possibile, i servizi pubblici disponibili (ASL, COMUNE, Municipio, Italia Lavoro, COL, Centri per l’Impiego) e tutte le risorse già presenti (CAF, studi medici, consultori , scuole, etc).

Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, per i quali non esistono limiti di ambito territoriale, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie che risulteranno necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla legge.

#### **Art. 5 - Il patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all’associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le risorse economiche per il funzionamento dell’associazione e per lo svolgimento delle sue attività saranno costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati e di terzi;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni

pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e sostegno all'educazione.
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo

In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota.

E' assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi riserve di capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività statutariamente previste.

#### **Art. 6 - I soci**

Possono aderire liberamente all'associazione, previa richiesta al Consiglio Direttivo, tutti gli individui che condividono i principi e le finalità dell'associazione, che versino la quota sociale annuale e che accettino il presente statuto ed i suoi regolamenti interni.

I soci con diritto di voto eleggono liberamente gli organi amministrativi, apportano modifiche allo statuto e ai regolamenti interni, rispettando il principio del voto singolo art 2532 cod. civile. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme garantendo l'effettività del rapporto associativo stesso ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I nuovi soci possono esercitare diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro dei soci.

I soci con diritto di voto sono tenuti al pagamento delle quota annuale e partecipano all' Assemblea nazionale.

I soci possono essere:

### **Soci Fondatori**

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambito dell'associazione partecipano all'Assemblea nazionale .

### **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita. L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte, su delibera del Consiglio Direttivo.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

L'Associazione si avvale, prevalentemente, delle attività prestate dai propri

associati per il perseguimento dei fini istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Si prevede, nei limiti di quanto previsto dalla legge e per il raggiungimento degli obiettivi sociali, di poter assumere lavoratori dipendenti, di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di collaborazioni, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà infine disporre di volontari, stagisti e tirocinanti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

La qualifica di socio si perde per decadenza, qualora non si sia provveduto al rinnovo della quota sociale. La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed espulsione.

Della perdita della qualità di socio dovrà essere fatta annotazione sull'apposito libro degli associati.

Il recesso dall'associazione può avvenire per:

- dimissioni date dal socio o associato in forma scritta al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima;
- mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza;
- esclusione;
- morte del socio.

Il socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni formalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi danni gravi, morali e materiali all'Associazione può essere sospeso o espulso.

L'atto di sospensione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'atto di espulsione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 7 - Gli Organi sociali**

Le cariche sociali ed elettive sono gratuite, salvo il rimborso spese direttamente sostenuto nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo;

### **Art. 8 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha tra l'altro il compito:

a) di elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'associazione; b) di ratificare l'entità delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo; c) di approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) di approvare il regolamento interno e le convenzioni; f) di effettuare proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali.

L'assemblea straordinaria ha tra l'altro il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione; b) decidere l'eventuale scioglimento dell'associazione;

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'associazione.

Inoltre può essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario nelle assemblee sono svolte da un socio eletto di volta in volta a tale compito dall'assemblea dell'associazione. I verbali dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

#### **Art. 9 -Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In particolare compete al Presidente:

a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Comitato Direttivo; b) predisporre le linee generali di programma delle attività dell'associazione; c) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; d) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; e) determinare criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; f) emanare i regolamenti interni dell'associazione.

In caso d'assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno assunte dal

Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 -Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto in base al numero di soci iscritti da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea dei soci; b) promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali; c) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, garantendo il funzionamento dell'associazione; d) predisposizione del bilancio dell'associazione, sottponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; e) determinazioni delle entità delle quote annuali dovute dai soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; f) predisposizione di un regolamento interno dell'associazione, conforme alle norme del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre d'ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. I bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere.

Il tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta dei libri contabili dell'associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.

#### **Art. 12 - Lo scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe o per fini di utilità sociale.

#### **Art. 13 -Disposizioni generali e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si rinvia alle norme vigenti in materia.